

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/86 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1986

relativo all'applicazione della decisione n. 2/85 del Comitato misto CEE—Finlandia che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾ è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato, a causa dell'interdipendenza dei settori industriali della Comunità economica europea e della Finlandia ed in considerazione del carattere di reciprocità e del mutuo interesse degli scambi preferenziali in questione, la decisione n. 2/85 che completa gli allegati II e III del protocollo precitato con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capi-

toli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale;

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia è applicabile nella Comunità la decisione n. 2/85 del Comitato misto CEE—Finlandia.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.